



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI  
*Settima Sezione Civile*

In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Gianpiero Scoppa                      Presidente  
dott. Francesco Paolo Feo                  Giudice  
dott. Virgilio Dante Bernardi              Giudice relatore  
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

(art. 270 C.C.I.)

**Dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di** [REDACTED]  
(C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED]

\*\*\*\*\*

- Visto il ricorso depositato dalla sig.ra [REDACTED], difesa dall'avv. Annalisa D'Addio, con il quale adiva il Tribunale di Napoli depositando istanza per l'apertura della liquidazione controllata;
- Letta la relazione dell'OCC, avv. Paolo Cantelmo, e la documentazione prodotta in atti;
- considerato, in linea generale, che ai fini dell'apertura della liquidazione controllata non rilevano né la causa, l'origine o le modalità dell'indebitamento (*rectius*, sovraindebitamento) né l'assenza di atti in frode ai creditori, sulle quali pertanto il tribunale non dovrà effettuare, in questa sede, alcuna valutazione;
- considerato che con riguardo all'ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, sostanziandosi nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori (es: liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, etc.), nonché dei presupposti oggettivi e segnatamente: la sussistenza del sovraindebitamento; la relazione dell'OCC e la sua completezza e l'assenza di domande di accesso a procedure alternative di regolazione della crisi;
- rilevato che la ricorrente non risulta sottoponibile, almeno allo stato degli atti, ad altra procedura concorsuale maggiore, non sembrando svolgere allo stato attività d'impresa, non emergendo alcun rilievo formale in contrario dalla relazione dell'OCC dell'avv. Paolo Cantelmo;

-rilevato che dalla predetta relazione del gestore emerge che la debitoria complessiva, allo stato, ammonta ad 220.968,97 (cfr. p. 8 della relazione Occ);

-rilevato che la relazione dell'Occ attesta che la stima delle quote dei beni immobili della ricorrente ammonta complessivamente a circa euro 30.000 (cfr. p. 5 della Relazione Occ) e che le entrate attuali consisterebbero in un mero rimborso spese pari a circa 600 euro mensili per la collaborazione prestata in favore del figlio [REDACTED] presso la ditta individuale di quest'ultimo ovvero un negozio di abbigliamento (tenuto altresì conto al riguardo che con nota integrativa del 19.3.2024 il gestore dell'Occ precisava che trattavasi del ruolo di "coadiutrice familiare" e non già di collaboratrice);

-ritenuto pertanto, stante la debitoria complessiva e l'attivo patrimoniale attestati nella relazione dell'Occ, che sussista il presupposto oggettivo del sovraindebitamento;

-rammentato altresì che anche le valutazioni in ordine al profilo dell'eventuale esdebitazione costituiranno specifico oggetto di esame da parte del Tribunale dopo tre anni dall'inizio della procedura di liquidazione (e che non spetta pertanto al Collegio alcuna valutazione in questa fase);

-rilevato che il gestore dell'Occ ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore è completa ed attendibile;

- Visti gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

#### P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata di [REDACTED] ( [REDACTED] ) nata a [REDACTED], il [REDACTED];

#### Nomina

Giudice delegato la dott.ssa Livia De Gennaro;

#### Nomina

Liquidatore l'avv. **Paolo Cantelmo**, già gestore della crisi (come previsto espressamente dall'art. 270, comma 2, lett. b, CCII), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, terzo comma, CCII;

#### Ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, se tenuto, e l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

#### Ordina

al Liquidatore, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, di effettuare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (art. 270, comma 2, lett. g, CCII);

#### Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza entro il quale – a pena di

inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

#### Dispone che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del liquidatore ex art. 270, quarto comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Napoli e del Ministero della Giustizia, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, secondo comma, lett. f), CCII ovvero, qualora il debitore svolga attività d'impresa, esegua la pubblicazione altresì presso il registro delle imprese;
- Aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, secondo comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Decorsi i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, primo comma, CCII e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII; esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, terzo comma, CCII e a presentare istanza per la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

#### Ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore, anche in vista di ulteriori valutazioni da compiersi in corso di procedura;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così in Napoli nella camera di consiglio del 27 marzo 2024

Il Giudice relatore  
dott. Virgilio Dante Bernardi

Il Presidente  
dott. Gianpiero Scoppa